

(N. 1918)

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(REALE)

dal **Ministro delle Finanze**

(PRETI)

dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(BOSCO)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(TAVIANI)

col **Ministro del Bilancio**

(PIERACCINI)

e col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 NOVEMBRE 1966**

Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, recante provvidenze in favore delle popolazioni dei Comuni colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966

ONOREVOLI SENATORI. — Con decreto-legge in data odierna sono stati disposti i primi interventi e le misure più urgenti di carattere assistenziale intese a fronteggiare le situazioni di emergenza determinatesi nei territori colpiti dai recenti gravissimi nubifragi.

Compiuti poi nel modo più rapido gli ulteriori necessari accertamenti, saranno adottate, con successivo provvedimento, le di-

sposizioni rivolte alla ricostruzione, alla rinascita economica delle regioni sinistrate ed alla ripresa di attività delle aziende di ogni settore produttivo.

L'articolo 1 del decreto-legge dispone per tutti i Comuni colpiti dalle recenti alluvioni o mareggiate la sospensione del corso dei termini di prescrizione e decadenza, e la sospensione della scadenza dei vaglia cambiali, delle cambiali e di ogni altro titolo

di credito avente forza esecutiva e del pagamento di canoni di locazioni e contributi consorziali.

Tale misura, sul cui carattere di urgenza non può sorgere dubbio, attesa l'entità dello sconvolgimento verificatosi nelle zone colpite dal disastro, è diretta ad ovviare all'impossibilità dello svolgersi nelle predette zone di normali rapporti di affari ed in genere di ogni attività avente riflessi giuridico-economici. Essa rientra nel quadro delle provvidenze e facilitazioni che il Governo intende concedere, con la massima sollecitudine ed efficacia, alle popolazioni colpite — secondo quanto è stato fatto anche in precedenti occasioni — allo scopo di ridurre, entro i limiti consentiti, ogni fonte di disagio e di agevolare, per quanto possibile, il ritorno a normali condizioni di vita.

L'entità dello sconvolgimento, diversa per intensità ed estensione nelle varie zone colpite, spesso di notevoli ampiezza e popolosità, ed il prevedibile diverso periodo di tempo necessario perchè possa in qualche modo esservi ripresa la normale attività, hanno consigliato di rimettere a successivi decreti presidenziali, su proposta dei Ministri più specificamente competenti, l'indicazione dei singoli Comuni nei quali opera il beneficio della sospensione dei termini, e la determinazione della durata della sospensione, nel limite massimo di un anno dall'entrata in vigore del presente provvedimento (art. 3).

Si è ritenuto di estendere la sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza operanti nei Comuni colpiti dal disastro, anche nei confronti delle persone di fatto trovatesi nei Comuni suddetti, relativamente ad obbligazioni da adempiere o diritti da esercitare altrove (art. 2). La norma si fonda sulla considerazione che i danni e gli sconvolgimenti provocati dalle alluvioni e mareggiate hanno avuto una portata, sulle attività di carattere giuridico-economico, che incide ben al di là delle prescrizioni e decadenze operanti nei Comuni direttamente colpiti: si pensi alle persone residenti, ovvero soltanto venutesi causalmente a trovare nei Comuni stessi nei giorni del disa-

stro, interessate a prescrizioni e decadenze verificatesi altrove. L'onere di provare detta circostanza, peraltro, è posto a carico degli interessati, secondo i principi generali.

Le disposizioni contenute negli articoli da 4 a 7 si inquadrano nel sistema di tassazione stabilito dal testo unico delle leggi sulle imposte dirette 29 gennaio 1958, n. 645, e, in generale, dalla legislazione vigente in questa materia.

Esse tendono principalmente alla sospensione della riscossione fino al 30 giugno 1967 dei tributi diretti e delle relative sovrimposte ed addizionali con riferimento ai Comuni colpiti dal disastro ed individuati attraverso i decreti presidenziali di cui all'articolo 1. La sospensiva può essere disposta, almeno in una prima fase, con riferimento a tutti i soggetti d'imposta iscritti nei ruoli, salvo successivo riesame sulla base delle domande che i soggetti interessati sono tenuti a presentare entro il 31 dicembre 1966.

Per l'imposta sui redditi dominicali dei terreni e relative sovrimposte e l'imposta sui redditi agrari l'Amministrazione finanziaria si riserva di provvedere a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739. Per tale ragione le imposte fondiari non sono elencate nell'articolo 4.

All'imposta sul reddito dei fabbricati e relative sovrimposte ha riguardo l'articolo 5, che prevede una procedura abbreviata per lo sgravio, basata su denunce individuali, su verifiche d'ufficio e su comunicazioni collettive dei provvedimenti adottati: sgravio previsto per i fabbricati distrutti o divenuti inabitabili.

In tema di imposta di ricchezza mobile dei soggetti non tassabili sul bilancio e di imposta complementare, le norme confermano che la tassazione definitiva del periodo d'imposta 1966 avverrà in base alla dichiarazione unica da presentare entro il 31 marzo 1967; l'iscrizione provvisoria per il 1967 sarà eseguita nei ruoli di seconda serie 1967 tenendo conto dell'imponibile relativo al periodo d'imposta 1966.

Va sottolineato che resta sempre valida la disposizione dell'articolo 30 del testo unico, che ammette i contribuenti a presentare

denuncia di cessazione anche separatamente dalla dichiarazione e prima dell'inizio del termine per la presentazione di questa, in caso di cessazione del presupposto nel corso del periodo di imposta.

La ripresa della riscossione dei carichi sospesi — se dovuti — avverrà in 18 bimestralità, senza la maggiorazione prevista dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1316.

Per lenire il disagio dei lavoratori che resteranno privi di occupazione in conseguenza dei danni subiti dalle aziende, è prevista dall'articolo 8 una maggiorazione dell'indennità di disoccupazione ad essi spettante secondo le norme vigenti, in misura di lire 300 al giorno per la durata di 90 giorni per i lavoratori non agricoli e di 45 giorni per i lavoratori agricoli. La minore durata per i secondi è in relazione con il carattere saltuario dell'occupazione degli aventi diritto, in maggior parte avventizi occasionali ed eccezionali.

Per i lavoratori non agricoli, inoltre, la maggiorazione sarà corrisposta per il solo primo periodo di disoccupazione successivo al fenomeno naturale di cui trattasi.

Il trattamento integrato come sopra è esteso anche ai lavoratori disoccupati che non abbiano maturato interamente i requisiti per avere diritto all'indennità di disoccupazione, nonchè ai lavoratori sospesi ai quali non si applicano le disposizioni sulla Cassa integrazione dei guadagni per gli operai dell'industria.

Con l'articolo 9 si dispone un trattamento straordinario di integrazione salariale per i lavoratori delle aziende industriali delle provincie alluvionate che, per effetto dei danni conseguenti alle stesse alluvioni, siano costrette a sospendere o a ridurre il lavoro a meno di 40 ore settimanali.

La provvidenza eccezionale è prevista per la durata di un anno e la misura dell'integrazione è commisurata al 70 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore non lavorate:

per i primi 3 mesi per le ore comprese fra le 0 e le 40 settimanali;

per altri 3 mesi per le ore comprese fra le 0 e le 36 settimanali;

per altri 3 mesi per le ore comprese fra le 0 e le 32 settimanali;

per altri 3 mesi per le ore comprese fra le 0 e le 24 settimanali.

A favore degli operai in Cassa integrazione sono assicurati gli assegni familiari.

Per gli operai edili è previsto il trattamento anticongiunturale disposto con il decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1354, convertito con modificazioni nella legge 19 febbraio 1965, n. 31, con la limitazione a tre mesi delle provvidenze previste per gli altri lavoratori (art. 10).

L'onere relativo al trattamento di integrazione salariale e di disoccupazione è fronteggiato mediante il trasferimento delle eccedenze attive della Cassa assegni familiari alla Cassa integrazione e alla Gestione della disoccupazione. La restituzione di tali anticipazioni alla Gestione assegni familiari avverrà in ordine di tempo mediante decreti interministeriali (art. 11).

Gli articoli 12 e 13 riguardano provvidenze a favore dei lavoratori autonomi, titolari di aziende (coltivatori diretti, coloni, mezzadri, artigiani, esercenti attività commerciali), i quali potranno ottenere un'anticipazione, a carico delle rispettive gestioni di pensioni presso l'INPS, di lire 90.000. Tale provvidenza è diretta ad agevolare la ripresa delle loro attività lavorative.

Con l'articolo 14 si autorizzano le Casse e le Gestioni istituite presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, a ricevere contribuzioni volontarie dai lavoratori, dai datori di lavoro, dalle loro organizzazioni sindacali e da ogni altra persona fisica o giuridica, a titolo di solidarietà nazionale.

Interventi vari, per l'ammontare complessivo di lire 46.800 milioni, sono poi previsti negli articoli da 15 a 23 per sopprimere alle più immediate ed urgenti necessità nei settori di rispettiva competenza dei Ministeri dell'interno, della pubblica istruzione, della sanità, dei trasporti e dei lavori pubblici.

Infine con l'articolo 26 si provvede ad indicare i mezzi di copertura della spesa, in ottemperanza al disposto dell'articolo 81 della Costituzione.

**DISEGNO DI LEGGE**

---

*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, recante provvidenze in favore delle popolazioni dei Comuni colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966.

ALLEGATO

*Decreto-legge 9 novembre 1966 n. 914, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 9 novembre 1966, edizione straordinaria.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di disporre provvidenze in favore delle popolazioni dei Comuni colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per l'interno, per il bilancio e per il tesoro;

DECRETA:

*Sospensione di termini*

## Art. 1.

Nei Comuni colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966 che saranno indicati con decreti del Capo dello Stato, da emanare su proposta dei Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste e per l'industria, il commercio e l'artigianato, è sospeso il corso dei termini di prescrizione e dei termini perentori legali o convenzionali, i quali importino decadenze da qualsiasi diritto, azione od eccezione, che sono scaduti o che scadono nei Comuni anzidetti durante il periodo da determinarsi a norma del successivo articolo 3.

È parimenti sospeso il termine della scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, pagabili da debitori domiciliati o residenti nei Comuni anzidetti, nonché il pagamento dei canoni di locazione di immobili urbani e di affitto di fondi rustici siti nei Comuni medesimi e dei contributi consorziali, che sono scaduti o che scadono durante il periodo da determinarsi a norma del successivo articolo 3.

## Art. 2.

È parimenti sospeso il corso dei termini previsti dal primo comma dell'articolo 1, relativamente ad obbligazioni da adempiere o diritti da esercitare in altri Comuni, in favore delle persone che provino di non aver potuto osservare i termini stessi per essersi trovate nel periodo delle alluvioni o delle mareggiate nei Comuni colpiti.

## Art. 3.

Nei decreti previsti dall'articolo 1 sarà indicata, in relazione alla situazione determinatasi nelle diverse località per effetto delle alluvioni o mareggiate, la durata del periodo di sospensione dei termini, che non potrà essere protratta oltre un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.

*Agevolazioni in materia tributaria*

## Art. 4.

Il Ministro per le finanze ha facoltà di autorizzare, nei Comuni indicati nei decreti emessi ai sensi del precedente articolo 1, la sospensione della riscossione fino al 30 giugno 1967 dell'imposta e sovrimposte sul reddito dei fabbricati, dell'imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso, dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile dei soggetti non tassabili in base al bilancio, dell'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dell'imposta complementare e di tutte le addizionali ai predetti tributi.

Nei Comuni indicati nel precedente comma è sospesa la formazione dei ruoli di seconda serie 1966 per l'imposta sul reddito dominicale dei terreni e relative sovrimposte, nonché per l'imposta sul reddito agrario.

La sospensione ai sensi del primo comma è disposta a richiesta dei soggetti danneggiati, da presentare agli Uffici delle imposte dirette entro il 31 dicembre 1966.

## Art. 5.

I possessori dei fabbricati distrutti o resi inabitabili dall'alluvione o dalla mareggiata, sono tenuti a presentare all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette o al Sindaco la domanda di sgravio dalla relativa imposta e dalle sovrimposte entro il 31 dicembre 1966.

L'Amministrazione finanziaria provvede d'ufficio ad effettuare le verifiche dei danni riportati dai fabbricati.

Sulla base delle verifiche eseguite, si fa luogo allo sgravio dell'imposta sul reddito dei fabbricati e relative sovrimposte a decorrere dal 1° novembre 1966.

I risultati delle verifiche saranno comunicati, a cura dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, al Sindaco, mediante apposito elenco, che sarà pubblicato per trenta giorni nell'albo comunale.

Contro le risultanze dell'elenco ogni possessore può ricorrere alla Commissione distrettuale delle imposte entro trenta giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione dell'elenco.

## Art. 6. —

Per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile dei soggetti non tassabili in base al bilancio, nonché per l'imposta complementare, e relativa addizionale, la cui riscossione è stata sospesa a norma del precedente articolo 4, gli uffici, sulla base della dichiarazione da presentare entro il 31 marzo 1967, provvedono ad effettuare le liquidazioni di conguaglio relative al periodo di imposta 1966.

Le iscrizioni a titolo provvisorio per il periodo d'imposta 1967 relative alle imposte indicate nel primo comma, sono eseguite nei ruoli di seconda serie 1967, tenendo conto dell'imponibile relativo al periodo d'imposta 1966.

## Art. 7.

La riscossione delle imposte e sovrimposte sospese a norma del precedente articolo 4, che risultino dovute dai contribuenti, avviene in un numero di rate non superiore a diciotto a decorrere dalla rata di febbraio 1968, senza la corresponsione della maggiorazione prevista dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1316.

*Provvedimenti a favore dei lavoratori*

## Art. 8.

Ai lavoratori, già occupati presso aziende situate nei Comuni contemplati dall'articolo 1 che abbiano interrotto o sospeso l'attività in conseguenza dei danni subiti per le avversità naturali di cui allo stesso articolo 1, è concessa, per i primi 90 giorni di disoccupazione, una maggiorazione di trecento lire al giorno in aggiunta all'indennità ad essi spettante secondo le norme dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modifiche.

L'indennità di disoccupazione, maggiorata a norma del comma precedente e nei limiti di tempo ivi previsti, spetta altresì ai lavoratori che, alla data di cessazione o sospensione del lavoro per effetto delle avversità di cui al presente decreto, risultavano assicurati per la disoccupazione involontaria in modo continuativo presso la stessa azienda da non meno di cinque settimane, sempreché non siano ad essi applicabili le disposizioni relative alla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria.

La maggiorazione di cui al primo comma è concessa per le giornate indennizzabili, fino ad un massimo di 45, anche ai lavoratori agricoli aventi diritto all'indennità di disoccupazione di cui all'articolo 32, lettera a), della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modifiche, per l'annata agraria in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e che si trovino nelle condizioni di cui allo stesso primo comma del presente articolo.

## Art. 9.

Agli operai dipendenti dalle aziende industriali situate nei Comuni contemplati dall'articolo 1 che, in dipendenza dei danni causati dalle avversità naturali di cui al presente decreto, siano, alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sospesi dal lavoro ovvero lavorino ad orario ridotto per un numero di ore settimanali comprese fra 0 e 24, ed agli operai che vengano a trovarsi in tali condizioni entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, compete il trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, a carico della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria nella misura e per i periodi seguenti:

- per mesi tre, nella misura del 70 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate comprese tra zero e 40 settimanali;
- per altri tre mesi, nella misura del 70 per cento della stessa retribuzione per le ore di lavoro non prestate da zero a 36 ore settimanali;
- per un successivo periodo di tre mesi, nella misura del 70 per cento della stessa retribuzione per le ore di lavoro non prestate da zero a 32 ore settimanali;
- per un ulteriore periodo di tre mesi, nella misura del 70 per cento della stessa retribuzione per le ore di lavoro non prestate da zero a 24 ore settimanali.

Agli operai dipendenti dalle aziende industriali che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, lavorino ad orario ridotto per un numero di ore settimanali oltre le 24 e fino a 40 ed agli operai che vengano a trovarsi in tali condizioni entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'integrazione compete nella misura del 70 per cento della retribuzione globale, per i primi due periodi trimestrali di cui al comma precedente; per il terzo e il quarto trimestre l'integrazione sarà corrisposta nella misura del 70 per cento della retribuzione per la metà delle ore di lavoro non prestate.

Trascorso il periodo complessivo di tempo sopra indicato, sarà corrisposto, ove spetti, il trattamento previsto dalle vigenti norme sull'assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

Agli operai ammessi all'integrazione ed alla indennità di disoccupazione ai sensi delle precedenti disposizioni spettano gli assegni familiari nella misura intera.

#### Art. 10.

Nei confronti degli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia e affini, il trattamento previsto dall'articolo 9 è applicato nei limiti di tempo stabiliti dal primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1354, convertito con modificazioni nella legge 19 febbraio 1965, n. 31, facendo salva la misura percentuale dell'integrazione prevista dall'articolo 1 della legge 18 dicembre 1964, n. 1359.

#### Art. 11.

Le eccedenze attive della Gestione assegni familiari maturate e che matureranno fino al 31 dicembre 1967 sono trasferite con decreti del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri per il bilancio e per il tesoro, a titolo di anticipazioni senza interessi, alla Cassa per l'integrazione dei guadagni e alla Gestione della disoccupazione in caso di passività determinatesi nelle gestioni in conseguenza delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 8 e 9.

Con gli stessi o con altri decreti saranno stabiliti le modalità e i tempi per la restituzione alla Gestione assegni familiari delle anticipazioni fatte a norma del presente articolo.

#### Art. 12.

Ai lavoratori autonomi titolari di azienda assicurati presso le Gestioni speciali per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, istituite presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale rispettivamente con le leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, 4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio 1966, n. 613, i quali abbiano subito gravi danni per effetto delle calamità naturali cui si riferisce il presente decreto, è corrisposta, a carico delle rispettive Gestioni speciali per le assicurazioni obbligatorie invalidità, vecchiaia e superstiti istituite presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, un'anticipazione di lire 90.000.

Detta erogazione ha luogo su domanda dell'interessato da presentarsi alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Alla domanda dev'essere allegato un certificato del sindaco comprovante che l'interessato ha subito gravi danni per effetto delle calamità naturali.

#### Art. 13.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello per il tesoro, saranno stabilite le modalità di recupero delle anticipazioni di cui all'articolo precedente.

#### Art. 14.

Le Casse e le Gestioni istituite presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, alle quali fanno carico i trattamenti straordinari di cui ai precedenti articoli 8, 9, 10 e 12, sono autorizzate a ricevere, in aggiunta ai normali contributi di legge, le contribuzioni volontarie ad esse comunque devolute, a titolo di solidarietà nazionale, dai lavoratori, dai datori di lavoro, dalle loro organizzazioni sindacali e da ogni altra persona fisica o giuridica.



*Interventi vari*

## Art. 15.

È autorizzata la spesa di lire 13 miliardi, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1966, per provvedere ai seguenti interventi:

a) contributi e sovvenzioni a favore dei comuni e delle province per eventi eccezionali — Erogazione per provvidenze contingenti .....	L. 5.000.000.000
b) acquisto, manutenzione, riparazione, noleggio e gestione degli automotomezzi ordinari e di soccorso, dei natanti e degli aeromobili destinati ai servizi della protezione civile e dei servizi antincendi .....	» 500.000.000
c) acquisto, installazione, manutenzione e riparazione del materiale tecnico per i servizi antincendi .....	» 200.000.000
d) spese per i servizi della protezione civile — Spese per i servizi relativi ad addestramento e impiego delle unità preposte alla protezione civile — Acquisto e manutenzione materiali relativi .....	» 500.000.000
e) assegni a stabilimenti e istituti diversi di assistenza compresi quelli a carattere fisso — Sussidi di assistenza e contributi per provvidenze eccezionali .....	» 300.000.000
f) assegnazione straordinaria per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza e per sovvenzioni ai Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica .....	» 6.000.000.000
g) assistenza in natura con distribuzione di materiale vario .....	» 500.000.000

## Art. 16.

È autorizzata l'erogazione di milioni 2.000 per spese, anche di carattere generale, e contributi ai fini del ripristino del patrimonio artistico e bibliografico danneggiato dalle alluvioni del novembre 1966.

## Art. 17.

È autorizzata la spesa di milioni 1.800, di cui milioni 1.200 per l'acquisto, conservazione e distribuzione di materiale profilattico e milioni 600 per sussidi e contributi per provvedimenti contro le epidemie e le epidemie da cause infettive e per integrare i servizi della profilassi.

## Art. 18.

È concessa una sovvenzione straordinaria di lire 5 miliardi all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per provvedere al ripristino delle opere e degli impianti danneggiati dagli eventi calamitosi del novembre 1966, anche con le eventuali modifiche necessarie per prevenire danni del genere.

## Art. 19.

È autorizzata la spesa di milioni 17.800 per provvedere alle necessità urgenti ai sensi del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 833, e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010.

Ai lavori da eseguirsi ai sensi del precedente comma provvedono, secondo la rispettiva competenza, il Presidente del Magistrato alle acque, il Presidente del Magistrato per il Po ed i Provveditorati regionali alle opere pubbliche in base alle norme del citato decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ed entro i limiti delle somme che saranno ad essi assegnate dal Ministro per i lavori pubblici, ai sensi della legge 23 febbraio 1952, n. 100.

## Art. 20.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad acquistare a trattativa privata e per un importo complessivo non superiore a lire 50 milioni automezzi di qualsiasi tipo di cui risulti necessario l'immediato impiego, ai fini previsti dal presente decreto, nelle zone sinistrate.

## Art. 21.

È autorizzata la spesa di lire 150 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, per i lavori di pronto intervento necessari, a seguito degli eventi calamitosi di cui al presente decreto, nell'ambito del demanio marittimo e delle sue pertinenze nonché per i lavori occorrenti per il ripristino delle opere di difesa marittima degli abitati.

## Art. 22.

Per l'esecuzione dei lavori di pronto intervento necessari per il ripristino delle comunicazioni sulla rete stradale e per il collegamento viario provvisorio della rete anzidetta nelle zone sinistrate in dipendenza degli eventi calamitosi di cui al presente decreto, da effettuarsi a cura dell'Azienda nazionale autonoma delle strade è autorizzata la spesa di lire 7 miliardi.

Detta spesa sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per essere assegnata all'Azienda in ragione di milioni 3.200 nell'anno finanziario 1966 e di milioni 3.800 nello anno 1967.

Ai fini della presente disposizione, i Capi compartimento della Viabilità e dell'Azienda nazionale autonoma delle strade sono autorizzati, in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 70 del Regolamento del 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni e dall'articolo 25, lettera e), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, a disporre l'esecuzione immediata dei lavori con il sistema dell'economia.

## Art. 23.

Agli atti e contratti relativi ai lavori da eseguirsi ai sensi degli articoli 21 e 22 si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 5 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010.

## Art. 24.

Le disposizioni riguardanti il settore dei lavori pubblici sono estese anche ai lavori che debbono essere eseguiti nelle Regioni a statuto speciale.

## Art. 25

Le somme non utilizzate nell'anno 1966 potranno esserlo nell'esercizio successivo.

## Art. 26.

All'onere di milioni 43.000 derivante dall'applicazione del presente decreto nell'anno finanziario 1966 si provvede, quanto a milioni 3.800 e a milioni 26.200, con riduzione dei fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966, rispettivamente ai capitoli n. 3523 e n. 5381 e, quanto a milioni 13.000 con le maggiori entrate dipendenti dall'applicazione del decreto-legge recante modificazioni al regime fiscale delle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, della benzina e del petrolio diverso da quello lampante, nonché dei gas di petrolio liquefatti per auto-trazione.

All'onere di milioni 3.800 relativo all'anno finanziario 1967 si provvede con corrispondente aliquota dei proventi di cui al predetto decreto-legge.

Il Ministro per il tesoro provvederà, con propri decreti, alle variazioni occorrenti nel bilancio dello Stato ed in quelli dell'Azienda nazionale autonoma delle strade e dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

## Art. 27.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1966.

SARAGAT

MORO — REALE — PRETI —  
TAVIANI — PIERACCINI —  
COLOMBO — BOSCO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE.